

OPIGMALE B

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 2479/15 Cron. n. 2714/15

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. ANTONIO PEDERZOLI

della I^ sezione civile ha pronunciato la seguente

R.G. n. 1140/14

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1140/14 Ruolo Generale Rep. n. 2696/15 promossa

DA

Spedita il:

residente in Bologna, Via

25.03.2015

11/2 ed elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena (Bo), Via Emilia n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Marco Depositata il: Bordoni che lo rappresenta e difende giusta procura a margine #1 SET 2015 dell'atto di citazione, OGGETTO:

ATTORE risarcimento danni

CONTRO

ASSICURAZIONI Spa HDI iņ persona legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Abruzzi n. 10 ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via F. Zanardi n. 7 presso e nello Studio dell'Avv. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTO

residente in San Martino D'Agri (Pz), Via

Mercato n. 36,

CONVENUTO CONTUMACE


OGGETTO. Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come in atti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva innanzi all'intestato Giudice la Compagnia HDI Ass.ni Spa nonché il Sig. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso in data 03.12.2012.



Nell'immediatezza del sinistro i conducenti dei veicoli coinvolti redigevano Mod. CAI nel quale era confermata la dinamica dei fatti come ante descritta.

A causa dell'incidente l'attore riportava lesioni fisiche, anche



di carattere permanente e doveva sostenere spese per cure mediche.

Il Sig. chiedeva ad UCI il risarcimento dei danni subiti, inviando tutta la prescritta documentazione, anche di carattere medico.

Stante il silenzio dell'UCI, dopo aver presentato un reclamo all'IVASS, rivolgeva le proprie richieste ad HDI Ass.ni, quale Compagnia del responsabile civile del sinistro.

Solo a questo punto, dopo aver finalmente sottoposto l'odierno attore a visita medica, InterEurope, quale delegata da UCI alle gestione del sinistro, offriva al danneggiato la somma di Euro 1.774,05, di cui Euro 515,00 per il danno alla persona, Euro 1.009,05 per spese mediche ed Euro 250,00 per onorari, somme che venivano trattenute a titolo d'acconto sul maggior danno lamentato.

Non essendo stato possibile addivenire ad una amichevole definizione della vicenda, il sig. conveniva il giudizio il responsabile del sinistro Sig. nonché la sua Compagnia e ciò sia in forza della nota sentenza della Corte Costituzione n. 180/09, sia per l'assenza di legittimazione passiva di UCI nell'azione proposta ex art. 141 D. Lgs. n. 209/05.

Si costituiva in giudizio la sola HDI Ass.ni contestando il comportamento processuale della controparte la quale aveva dapprima richiesto il risarcimento del danno fisico all'UCI con la procedura dell'indennizzo diretto, ottenendo pure una liquidazione, sia pure a suo dire parziale del danno, salvo poi evocare in giudizio HDI Ass.ni quale Compagnia garante del veicolo del responsabile civile, determinando così una duplicazione dei costi di gestione e di istruttoria della pratica. Rilevava altresì l'indeterminatezza della domanda e che, ad ogni buon conto, quanto pagato stragiudizialmente e trattenuto a titolo d'acconto dal Sig. era già interamente esaustivo di ogni danno subito dall'attore, anche in considerazione del fatto che le lesioni lamentate sono prive di riscontri obiettivi di natura strumentale.

Chiedeva quindi il rigetto dell'avversa domanda.

Non essendoci contestazione sull'an del sinistro, il Giudice, ritenuta la necessità, incaricava il Dott. di svolgere perizia medico legale sulla persona dell'attore.

Il C.T.U. portava regolarmente a termine l'incarico affidatogli. Infine, all'esito dell'udienza del 25.03.2015, dopo che i procuratori delle parti avevano precisato le proprie conclusioni e su richiesta dei medesimi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

La domanda di parte attrice merita accoglimento, peraltro nei limiti di seguito esposti.

Non essendoci contestazione circa l'an del sinistro, la questione verte, in primis, sul comportamento processuale o, meglio, pre processuale, tenuto dall'attore, il quale ha, in un primo momento, rivolto le proprie richieste all'UCI e poi alla

Compagnia del responsabile del sinistro, citandola in giudizio. Orbene, sul punto, si deve concordare con quanto sostenuto da parte attrice, laddove rileva che nè l'UCI, che non è una Compagnia di Assicurazione, né la Compagnia straniera che assicurava il veicolo sul quale viaggiava l'attore partecipano agli accordi CARD, con conseguente inapplicabilità dell'art. 141 d. Lgs. n. 209/2005, e che la scelta di agire con azione verso il responsabile civile e la sua Assicurazione appare insindacabile fermo restando, ovviamente, che il giudice in sede di liquidazione dell'importo dovuto, dovrà tenere conto di quanto già corrisposto dall'altra Compagnia in sede stragiudiziale.

Inoltre, si deve rilevare che la domanda dell'attore, pur se non recante precisa indicazione del *quantum* richiesto, appare comunque più che sufficientemente determinata, rimettendosi all'esito dell'espletanda istruttoria, la completa determinazione delle somme richieste.

Circa poi la mancata rilevazione strumentale delle lesioni lamentate dalla parte, questo giudice ritiene doveroso uniformarsi all'orientamento chiaramente espresso dal Tribunale di Bologna sul punto (V. da ultimo sentenza n. 906/15 Trib. Bologna Sez. III^) laddove si afferma che l'interpretazione più plausibile delle disposizioni di cui all'art. 139 c. 3 ter e 3 quater Cod. Ass. "esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico

legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l'affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano visibili ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale".

Orbene, nel caso in esame, il C.T.U. ha espressamente affermato che si tratta di "lesioni accertate clinicamente, obiettivamente, ma non strumentalmente".

Pertanto, la circostanza che le stesse siano state accertate con criteri clinici ed obiettivi, appare soddisfare la condizione di legge per la loro risarcibilità.

Ciò premesso, circa l'entità dei danni subiti dall'attore, il C.T.U. Dott. Papaleo, ha ritenuto che i postumi accertati al capo all'attore siano attendibilmente riconducibili al sinistro in parola e, con condivisibile motivazione, ha espresso la seguente quantificazione:

Danno biologico 1 %, I.T.P. al 75% giorni 5, una I.T.P. al 50% per giorni 15 ed una I.T.P. al 25% per ulteriori giorni 15. Ne consegue pertanto il seguente calcolo del danno patito dal Sig. Khan applicando le tabelle di cui alla Legge n. 57/2001:

I.P. 1 % E. 760,09

I.T.P. al 75% gg. 5	E.	174,11
I.T.P. al 50% gg. 15	E.	348,23
I.T.P. al 25% gg. 15	E.	174,11
Totale	E. :	1.456,54

Alla luce dell'insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 26972/08 e dell'orientamento in seguito espresso dalla stessa S.C. nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito, nel caso di specie, dovrà essere riconosciuta una ulteriore somma ai fini della personalizzazione del danno, che, in considerazione delle lesioni di lievissima entità subite dalla parte nonché della sua giovane età, appare di giustizia determinare in ragione del 15% del predetto importo e quindi in Euro 218.48

Dovranno inoltre essere risarcite spese mediche documentate per Euro 1.009,05 nonchè quelle per la C.T.U. e la C.T.P. anche ante causam per Euro 1.165,00 e così per complessivi Euro 3.849,07.

Da tale somma dovrà essere detratto l'acconto corrisposto in sede stragiudiziale di Euro 1.514,05, con un residuo ancora dovuto pari ad <u>Euro 2.335,02</u>.

Pertanto i convenuti, in solido tra loro, dovranno essere condamnati al pagamento della predetta somma sulla quale dovranno calcolarsi gli interessi nella misura legale dal di del sinistro a quello del saldo effettivo, ma non anche la rivalutazione monetaria, stante la mancanza di prova sulla

sussistenza di un eventuale maggiore ed ulteriore danno da ritardo, non coperto dal riconoscimento degli interessi nella misura di legge ed anche in considerazione del fatto che il calcolo delle somme dovute è stato effettuato tenendo conto delle tabelle con i valori attuali.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza disattesa, così dispone;

- 1) Accerta che la responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa è attribuibile in via esclusiva alla condotta del Sig.
- 2) Accerta che il Sig. The proposition, a seguito del sinistro di cui è causa, ha subito danni e sostenuto spese rimborsabili, pari ad Euro 3.849,07;
- 3) Conseguentemente per il titolo di cui sopra, condanna la Compagnia HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , della complessiva somma di Euro 2.335,02, già al netto dell'acconto corrisposto ante causam, oltre interessi nella misura di legge da calcolarsi come sopra stabilito;
- 4) Condanna la Compagnia HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig.

le spese del presente procedimento che liquida nella somma di <u>Euro 1.339.68</u>, di cui Euro 134,68 per spese vive, oltre 15 % spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna il 25.03.2015.

Il Giudice di Pace Nott. Anionio Pederzoli Le Dia Coll

Depositato in Cannelloria

II. SET 2015

Della Cannelloria